SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2402

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e *ad interim* Ministro di grazia e giustizia

(DINI)

dal Ministro della difesa

(CORCIONE)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 5

Disegno di legge ..... » 14

Decreto-legge ..... » 15

ONOREVOLI SENATORI. – In sede internazionale, a seguito degli accordi sottoscritti fra le parti interessate, è stato deciso l'invio di contingenti militari per garantire il rispetto degli accordi, il mantenimento ed il rafforzamento della pace e per ristabilire condizioni di civile convivenza.

Gli impegni, assunti dalle parti interessate e dai più alti consessi internazionali, intervengono dopo anni di durissimi sacrifici per le popolazioni, in termini di vite umane e di stenti patiti, e di strenui sforzi delle diplomazie.

Tutte le nazioni sono ora chiamate a mantenere fede agli impegni.

L'Italia è stata già parte attiva nelle varie fasi che hanno consentito di raggiungere il traguardo della pace: sotto il profilo umanitario, partecipando all'invio di aiuti umanitari nei paesi della «ex» Jugoslavia, e fornendo accoglienza e soccorso ai profughi di quelle regioni; sotto il profilo militare, cooperando alle attività della NATO e dell'UEO.

Il processo di pacificazione richiede che l'Italia continui ad essere presente per contribuire agli sforzi internazionali in atto.

In considerazione dei compiti che in questa fase dovranno essere svolti, si rende necessario valorizzare tutta l'esperienza acquisita e maturata dalle Forze Armate italiane nell'ambito di operazioni internazionali, finalizzando, ancora una volta, il patrimonio di umanità e di capacità tecniche ed operative ormai da tutti riconosciuto.

Ancora una volta, quindi, le nostre Forze Armate sono chiamate ad un compito gravoso e di responsabilità. In tutti è riposta la certezza che le unità impiegate, quelle in area di operazioni e quelle di supporto in Italia, svolgeranno al meglio i propri specifici compiti.

Il presente provvedimento di legge, nel ratificare, pertanto, le decisioni adottate in sede internazionale, legittima la partecipazione di un contingente di circa 2.566 militari italiani fino al 31 dicembre 1996 alle attività internazionali nella «ex» Jugoslavia.

La composizione e la consistenza della componente nazionale potrà mutare nel corso dell'operazione in relazione a mutate esigenze operative.

In assenza di norme di contenuto generale per tali attività, si rende necessario il presente provvedimento che, nella sua impostazione, riprende quelli a suo tempo emanati per la partecipazione di contingenti militari alle operazioni in Somalia, Mozambico ed alle attività a Hebron e Mostar.

L'articolo 1 autorizza la partecipazione di un contingente militare alle attività decise in sede internazionale.

L'articolo 2 detta le norme giuridiche ed amministrative, considerando che nell'area balcanica in generale, e nei territori della «ex» Jugoslavia in particolare, vengono impiegati militari italiani per diverse esigenze e con diverse situazioni operative ed ordinative. Si prevede in particolare:

l'attribuzione al personale militare partecipante alle operazioni della NATO di un trattamento economico aggiuntivo, determinato nella misura dell'ottanta per cento della diaria spettante, in relazione ai vari gradi, nei territori della «ex» Jugoslavia. L'emolumento retributivo viene corrisposto dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia alla data di uscita dagli stessi. Il trasferimento da e per l'Italia, infatti, viene considerato come evento addestrativo nazionale;

l'attribuzione al personale militare non inquadrato nel contingente del trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia per il personale in servizio isolato;

l'attribuzione al personale della «European Community Monitor Mission» ed al personale della Missione di Polizia Civile a Mostar del trattamento economico previsto dal regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con indennità di missione ridotta all'ottanta per cento o in misura intera, a seconda dell'appartenenza o meno al contingente italiano impiegato nelle attività NATO, in luogo del trattamento previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642;

la copertura assicurativa, l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata in caso di decesso, l'applicazione del codice penale militare di pace al personale comunque impiegato nella «ex» Jugoslavia. Viene in tal modo sanato un vuoto normativo relativo al personale militare della «European Community Monitor Mission»;

è infine soppresso l'obbligo per il personale militare, genitore con prole minore, di avere l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso del genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica, per ottenere il rilascio del passaporto di servizio.

L'articolo 3 stabilisce che per le finalità del presente decreto-legge è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alla normativa vigente in materia contrattuale (legge di contabilità generale dello Stato), il ricorso ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, senza limiti di spesa; lo stesso articolo regolamenta la cessione in uso dei mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi, escludendo, comunque, la possibilità di cedere o dare in uso sistemi d'arma.

L'articolo 4 istituisce, per l'esercizio finanziario 1996, un fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace. Il predetto fondo è determinato in 240 miliardi a cui si può accedere previo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

All'articolo 5 si prevede un aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo per reperire le risorse di cui all'articolo 4. L'aliquota è aumentata di 18.800 lire per 1.000 litri.

Gli oneri, connessi all'attuazione del presente decreto, trovano copertura finanziaria in parte mediante l'utilizzazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 ed in parte a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli del bilancio della Difesa.

L'articolo 6 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti a mezzo di propri decreti.

L'articolo 7 detta l'entrata in vigore del decreto-legge in relazione all'urgenza e alla necessità di dare immediata efficacia alle norme.

RELAZIONE TECNICA

1. Per la determinazione degli oneri in via previsionale sono stati adoperati i criteri sotto elencati, tenendo conto:

della durata delle attività fino al 31 dicembre 1996;

delle situazioni ambientali in cui opererà il personale militare italiano;

delle caratteristiche operative della missione affidata al contingente italiano.

a) *Spese per il personale militare*

Il contingente delle Forze Armate impiegato nelle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, decise dall'ONU, è così composto:

Ufficiali:	235;
Sottufficiali:	574;
Soldati	1.757.

La composizione e la consistenza della componente nazionale potrà mutare nel corso dell'operazione in relazione a mutate esigenze operative.

Gli oneri sono riferiti a:

1) trattamento economico aggiuntivo.

Al contingente italiano impiegato nella missione, in relazione ai vari gradi, è stato attribuito l'ottanta per cento del trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti norme per la ex Jugoslavia.

Gli oneri, pari a 8.181,558 milioni mensili, per l'intero periodo sono pari a 98.178,696 milioni.

2) assicurazione prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

È stato ipotizzato un premio assicurativo pari all'1,7 per mille del massimale assicurato.

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

Gli oneri, pari a 5.752,450 milioni mensili, per l'intero periodo sono pari a 69.029,400 milioni.

b) *Spese per lo schieramento ed il ripiegamento*

Sono state considerate le esigenze finanziarie necessarie per schierare nella fase iniziale dell'operazione il contingente militare, nonchè per il ripiegamento dello stesso al termine delle attività.

Gli oneri sono complessivamente pari a 12.000 milioni.

c) *Spese di funzionamento*

Per elaborare, in via programmatica, gli oneri del funzionamento si è tenuto conto dei compiti che saranno svolti dal contingente militare

italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e non tengono conto di quelle attività addestrative, peraltro già programmate, che sono state opportunamente rimodulate e finalizzate per l'impiego del contingente italiano in Bosnia.

In particolare:

è stato escluso l'ammortamento, trattandosi di attività svolta nell'interesse dello Stato;

sono state considerate le seguenti esigenze:

per i mezzi cingolati è stata considerata una media di funzionamento di quattro ore;

per i mezzi ruotati è stata considerata una media di percorrenza di settanta chilometri al giorno. Sono state escluse, oltre all'ammortamento, le spese di assicurazione (già in bilancio) e quelle di manutenzione relative al personale miliatare (già in bilancio). Per i carbolubrificanti è stato considerato solo il maggior consumo rispetto alle attività programmate e già in bilancio;

per i servizi generali sono state individuate le maggiori spese per la sanità, il commissariato, le trasmissioni ed il genio;

per i viveri e per il vestiario è stata rispettivamente considerata la necessità di integrare e maggiorare la razione e di assegnare, in incremento alle dotazioni, effetti e materiali per climi freddi;

per i consumi aggiuntivi di munizioni ed esplosivi è stata considerata la necessità di effettuare maggiore attività addestrativa specificatamente finalizzata all'impiego in zona di operazioni.

Gli oneri, pari a 16.294,081 milioni mensili, per l'intero periodo sono pari a 195.528,981 milioni.

d) *Spese dei trasporti per i rifornimenti e per l'avvicendamento del personale*

Considerata la durata dell'attività è stata programmata la necessità di garantire i rifornimenti dalla madrepatria e di avvicendare il personale.

Le previsioni tengono conto della vicinanza della zona di operazioni al territorio nazionale e della conseguente possibilità, in relazione alla minore o maggiore urgenza, di impiegare corrispondentemente vettori terrestri, navali o aerei, con possibilità di contenere i relativi costi.

Gli oneri, pari a 1.700 milioni mensili, per l'intero periodo sono pari a 20.400 milioni.

e) *Totale degli oneri*

Gli oneri complessivi, pari a 31.928,090 milioni più 12.000 milioni «una tantum», per l'intero periodo sono pari a 395.137,081 milioni. Di tali oneri, 240.000 milioni per l'intero periodo, pari a 20.000 milioni mensili, sono coperti dal fondo di dotazione di cui all'articolo 4, comma 1. La parte rimanente è posta a carico del bilancio della Difesa.

2. In appendice si riportano gli specchi dimostrativi degli oneri.

APPENDICE 1

EX JUGOSLAVIA

RIEPILOGO DEL PERSONALE

Personale	E.I.
a) *Ufficiali*	
Generale di divisione	–
Generale di brigata	1
Colonnello	7
Tenente colonnello	26
Maggiore	23
Capitano	56
Tenente	43
Sottotenente	79
Totale ...	235
b) *Sottufficiali*	
Aiutante	32
Maresciallo capo	75
Maresciallo ordinario	116
Maresciallo	117
Sergente maggiore capo	–
Sergente maggiore	140
Sergente	94
Totale ...	574
c) *Truppa*	1.757
TOTALE ...	2.566

APPENDICE 2

EX JUGOSLAVIA

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Categoria	Unità	Indennità di missione in $ ridotta del 20% pro-capite	Totale in lire/giorno pro-capite	Totale in lire/mese pro-capite	Totale in lire/mese complessivo
Da Gen. D. a Magg. . .	57	75,2	120.320	3.609.600	205.747.200
Da Cap. a CC.	752	67,2	107.520	3.225.600	2.425.651.200
Truppa	1.757	49,6	79.360	2.380.800	4.183.065.600
Irpef (*)	-	-	-	-	1.367.094.048
TOTALE . . .	2.566	-	-	-	8.181.558.048

$ = lire 1.600

(*) Calcolato con i coefficienti di lordizzazione in vigore dal 1° gennaio 1994.

APPENDICE 3

EX JUGOSLAVIA

SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE

Capitale assicurato

Grado	N	Retribuzione annuale	Capitale unitario (annuale x 10)	Totale capitale assicurato	Polizza ass./mese
Gen. C.A.	–	80.100.000	801.000.000	–	–
Gen. D.	–	69.000.000	690.000.000	–	–
Gen. B.	1	61.600.000	616.000.000	616.000.000	4.488.000
Col. + 2	5	51.600.000	516.000.000	2.580.000.000	18.797.143
Col.	2	49.100.000	491.000.000	982.000.000	7.154.571
Ten. col. + 25	10	49.700.000	497.000.000	4.970.000.000	36.210.000
Ten. col. + 15	16	47.600.000	476.000.000	7.616.000.000	55.488.000
Ten. col.	–	44.400.000	444.000.000	–	–
Magg. + 19	15	45.600.000	456.000.000	6.840.000.000	49.834.286
Magg. + 15	8	43.900.000	439.000.000	3.512.000.000	25.587.429
Cap.	56	37.300.000	373.000.000	20.888.000.000	152.184.000
Ten.	43	34.100.000	341.000.000	14.663.000.000	106.830.429
S. ten.	79	30.500.000	305.000.000	24.095.000.000	175.549.286
Aiutante	32	39.500.000	395.000.000	12.640.000.000	92.091.429
Maresciallo capo	75	36.800.000	368.000.000	27.600.000.000	201.085.714
Maresciallo ord.	116	34.200.000	342.000.000	39.672.000.000	289.038.857
Maresciallo	117	30.500.000	305.000.000	35.685.000.000	259.990.714
Serg. magg. capo	–	35.600.000	356.000.000	–	–
Serg. magg.	140	31.700.000	317.000.000	44.380.000.000	323.340.000
Serg.	94	29.800.000	298.000.000	28.012.000.000	204.087.429
VFP./truppa	1.757	29.300.000	293.000.000	514.801.000.000	3.750.693.000
TOTALE	2.566	–	–	789.552.000.000	5.752.450.286

Costo/settimana	1.342.238.400
Costo/giorno	191.748.343
Costo medio/G/U.	74.727

NOTE:

(1) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari all'1,7 per mille a settimana del massimale assicurato.

(2) Calcolo del premio: 789.552.000.000 x 0,17% = 1.342.238.400 : 7 = 191.748.343.

APPENDICE 4

EX JUGOSLAVIA

RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

Tipo	Quantità
Ruotati	603
Cingolati	71
Blindo leggeri	8
Blindo pesanti	16
Carri da CBT	18
M 109 L	8
Rimorchi	320
Moto	28
TOTALE	1.072

APPENDICE 5

PREVISIONE COSTI EX-JUGOSLAVIA

(Costo mensile)

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI (non conteggiati negli oneri mensili)	–
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO (non conteggiati negli oneri mensili)	12.000.000.000
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI	1.700.000.000

SPESE PER IL PERSONALE

TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITÀ DI MISSIONE RIDOTTA DEL 20 PER CENTO

CATEGORIA	Numero	Onere giornaliero	Durata	Onere complessivo
Ufficiale superiore	57	120.320	30	205.747.200
Ufficiale inferiore e Sottufficiale	752	107.520	30	2.425.651.200
Truppa	1.757	79.360	30	4.183.065.600
IRPEF	–	–	–	1.367.094.048
Totale	2.566	–	–	8.181.558.048

$ = lire 1.600

ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 1,7 per mille)

CATEGORIA	Numero	Onere giornaliero	Durata	Onere complessivo
Personale	2.566	74.727	30	5.752.450.285

Totale spese per il personale ... 13.934.008.334

Segue: APPENDICE 5

FUNZIONAMENTO

CATEGORIA	Numero	Onere giornaliero	Durata	Onere complessivo
Viveri	2.566	5.740	30	441.865.200
Vestiario equipaggiamento	2.566	2.815	30	216.698.700
Totale	-	-	-	658.563.900
Servizi generali	2.566	30.905	-	2.379.066.900
Totale	-	-	-	3.037.630.800

COSTI ESERCIZIO AUTOMEZZI

CATEGORIA	Lire/km	Ammortamento	Chilometri percorsi	Costo complessivo
Autovettura	973	- 315	270.000	177.660.000
ACL	1.955	- 928	465.000	477.555.000
ACM	2.530	- 1.174	516.000	699.696.000
ACP	5.606	- 2.738	315.000	903.420.000
Traino per M.C.	14.824	- 6.828	240.000	1.919.040.000
Totale	-	-	-	4.177.371.000

CATEGORIA	Costo ora	Ore	Numero mezzi	Costo
VCC	164.000	6	71	2.095.920.000
Costi carri da combattimento	1.453.000	6	18	4.707.720.000
Costi blindo «Centauro»	613.000	6	16	1.765.440.000
Costi blindo 6614	86.000	6	8	123.840.000
Costi M109L (*)	164.000	6	8	236.160.000
Costi Es. AB-205	3.902.670	-	-	-
Costi A-129	7.881.290	-	-	-
Costi Es. CH-47	14.073.020	-	-	-
Totale	-	-	-	8.929.080.000

CONSUMO DI MUNIZIONI

Amm. eq. materiale armamento - Consumo aggiuntivo per ad. - Consumo ipotetico di munizioni	150.000.000
Totale	150.000.000
Totale funzionamento	16.294.081.800
TOTALE GENERALE	31.928.090.134

APPENDICE 6

EX-JUGOSLAVIA

RIEPILOGO ONERI

SPESE	Mensile	Annuale
Spese per il personale:		
- Trattamento economico	8.181.558.048	98.178.696.576
- Assicurazione	5.752.450.285	69.029.403.431
Trasporti - Avvicendamenti - Rifornimenti	1.700.000.000	20.400.000.000
Funzionamento	16.294.081.800	195.528.981.600
Schieramento e ripiegamento (*una tantum*)	-	12.000.000.000
TOTALE GENERALE ...	31.928.090.133	395.137.081.607

L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

L'incremento dell'aliquota produce un aumento del prezzo di vendita al litro pari a lire 18,8 + IVA (19 per cento) = 22,4. Nell'ipotesi d'invarianza dei consumi, essendo questi misurati in 11,7 miliardi di litri, si verifica, su base annua, un incremento di gettito pari a 262 miliardi.

Tenuto conto che l'accisa del mese di dicembre si riscuote nel mese di gennaio, considerando gli 11/12, si ottiene, nell'anno 1996, un incremento di 240 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

Decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 1 del 2 gennaio 1996.*

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, con la quale la NATO è stata autorizzata ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace;

Ritenuto che l'Italia debba impegnarsi concretamente e fattivamente nelle attività volte a ristabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della carta delle Nazioni Unite;

Considerato che la presenza italiana nell'area, nel contesto delle attività, decisa dall'ONU si deve attuare con l'invio di un contingente militare delle Forze Armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni decise dall'ONU;

Tenuto conto delle comunicazioni fatte dal Governo alle Camere il 14 dicembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e dei Ministri della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella «ex» Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del

Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella «ex» Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze Armate.

Articolo 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità Europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3

giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Articolo 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle norme della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso i mezzi, nonchè gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi, che si rendessero necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Articolo 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1996, è istituito un fondo per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, la cui utilizzazione è stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Amministrazioni interessate, e alla conseguente ripartizione provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

2. La dotazione del fondo per il 1996 è stabilita in lire 240 miliardi, da ridurre proporzionalmente in correlazione alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede con le entrate di cui al presente decreto.

Articolo 5.

1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta delle Amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

Articolo 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - CORCIONE - FANTOZZI - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: DINI